Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0359(COD)

14.2.2026

EMENDAMENTI
25 - 170

Progetto di relazione
Arba Kokalari, Michael McNamara
(PE782.530v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)

Proposta di regolamento
(COM(2025)0836 – C10-0304/2025 – 2025/0359(COD))

Emendamento 25
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esperienza acquisita nell'attuazione delle parti del regolamento (UE) 2024/1689 già entrate in applicazione può fornire indicazioni utili per l'attuazione delle parti che devono ancora essere applicate. In tale contesto, il ritardo nella preparazione delle norme, che dovrebbero fornire soluzioni tecniche ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, e il ritardo nella definizione dei quadri di governance e di valutazione della conformità a livello nazionale ***comportano un onere*** di conformità ***più gravoso del previsto***. Dalle consultazioni dei portatori di interessi è inoltre emersa la necessità di misure aggiuntive che facilitino l'attuazione e la conformità e forniscano chiarimenti in merito, senza ridurre il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dai rischi connessi all'IA che le norme del regolamento (UE) 2024/1689 mirano a conseguire.	(2) L'esperienza acquisita nell'attuazione delle parti del regolamento (UE) 2024/1689 già entrate in applicazione può fornire indicazioni utili per l'attuazione delle parti che devono ancora essere applicate. In tale contesto, il ritardo nella preparazione delle norme, che dovrebbero fornire soluzioni tecniche ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, e il ritardo nella definizione dei quadri di governance e di valutazione della conformità a livello nazionale ***hanno portato a complicazioni*** di conformità ***inattese***. Dalle consultazioni dei portatori di interessi è inoltre emersa la necessità di misure aggiuntive che facilitino l'attuazione e la conformità e forniscano chiarimenti in merito, senza ridurre il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dai rischi connessi all'IA che le norme del regolamento (UE) 2024/1689 mirano a conseguire.

Or. en

Emendamento 26
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'intelligenza artificiale costituisce un motore fondamentale della crescita

	economica, della produttività e del progresso tecnologico ed è di importanza strategica per la competitività e la sovranità tecnologica dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere un quadro favorevole all'innovazione e agli investimenti che consenta lo sviluppo, la diffusione e l'adozione delle tecnologie di IA, in particolare da parte delle start-up e delle piccole e medie imprese, e che sostenga l'emergere di un forte ecosistema europeo di IA. Le misure di semplificazione a norma del presente regolamento dovrebbero pertanto essere interpretate e applicate in modo da promuovere l'innovazione ed evitare inutili oneri normativi, garantendo nel contempo un livello ragionevole di protezione.

Or. en

Emendamento 27
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme.	(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, ***in particolare sopprimendo le disposizioni che duplicano altre norme dell'Unione,*** nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme.

Or. en

Emendamento 28
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme.	(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione ***e alleggerire gli oneri amministrativi***, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme.

Or. fi

Emendamento 29
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Inoltre la Commissione, l'ufficio per l'IA e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che la vigilanza, l'applicazione e il monitoraggio delle normative settoriali e nazionali non creino sovrapposizioni, interpretazioni incoerenti o applicazioni divergenti al fine di consentire l'innovazione dell'IA nel settore privato e pubblico. A tal fine, l'ufficio per l'IA dovrebbe disporre di risorse umane e finanziarie adeguate per sostenere il coordinamento e contribuire all'interpretazione e all'applicazione coerenti in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 30
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono analoghe a quelle delle PMI, il che rende necessaria una proporzionalità nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 e un sostegno mirato. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che il regolamento potrebbe avere sulla loro attività quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e si trovano a dover rispettare le norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5].	***soppresso***

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. en

Emendamento 31
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Le*** imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, ***svolgono*** un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione ***tendono a*** dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare ***sono*** analoghe a quelle delle PMI***, il che rende necessaria una proporzionalità nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 e un sostegno mirato***. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente	(4) ***Il 99,7 % di tutte le imprese dell'UE è costituito da piccole e medie*** imprese***, per la maggior parte microimprese e piccole imprese. Anche quelle*** che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, ***possono svolgere*** un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione ***possono*** dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia ***anche*** le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare ***possono essere*** analoghe a quelle delle PMI. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa

l'effetto che ***il regolamento potrebbe avere sulla loro attività*** quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e ***si trovano a dover rispettare le*** norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5].

a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che ***può crearsi*** quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e ***sono assoggettate alle*** norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione***, laddove pertinente, garantendo nel contempo obiettivi generali e il livello di protezione riconosciuto a norma del regolamento (UE) 2024/1689***. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5].

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. en

Emendamento 32
Marion Walsmann, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono analoghe a quelle delle PMI, il che rende necessaria una proporzionalità nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 e un sostegno mirato. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che il regolamento potrebbe avere sulla loro attività quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e si trovano a dover rispettare le norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5].	(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono analoghe a quelle delle PMI, il che rende necessaria una proporzionalità nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 e un sostegno mirato. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che il regolamento potrebbe avere sulla loro attività quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e si trovano a dover rispettare le norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5]. ***Le misure di sostegno previste dovrebbero applicarsi anche alle imprese pubbliche di tali dimensioni.***

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. en

Emendamento 33
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. ***Tuttavia*** le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono ***analoghe a quelle delle PMI, il che rende necessaria una proporzionalità*** nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 ***e un sostegno mirato***. ***Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che il regolamento potrebbe avere sulla loro attività quando tali imprese crescono oltre***	(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. ***Mentre le piccole imprese a media capitalizzazione e le PMI hanno capacità operative e finanziarie diverse,*** le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono ***in taluni casi simili, rendendo necessari alcuni adeguamenti*** nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689. ***In ogni caso, tale estensione dovrebbe seguire un approccio di rigorosa proporzionalità, in quanto si tratta di due categorie diverse di*** imprese***. Tale approccio evita qualsiasi*** trattamento

il segmento delle PMI e si trovano a dover rispettare le norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese ***a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il*** trattamento ***delle*** PMI e ***delle*** piccole imprese a media capitalizzazione ***nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla*** definizione di ***cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5]***.

paritario generalizzato e richiede invece il riconoscimento delle differenze tra le PMI e ***le*** piccole imprese a media capitalizzazione ***nella*** definizione di ***norme, orientamenti o clausole contrattuali tipo ai fini del presente regolamento***.

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. en

Motivazione

L'estensione delle norme specifiche per le PMI alle piccole imprese a media capitalizzazione non dovrebbe costituire la regola; al contrario, è essenziale che tale equiparazione sia di natura eccezionale e avvenga solo in relazione a disposizioni specifiche del regolamento sull'IA. L'equiparazione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione rischia inevitabilmente di creare vari svantaggi, in termini di concorrenza e competitività, a scapito delle imprese realmente più piccole, in particolare le microimprese.

Emendamento 34
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono analoghe a quelle delle PMI, il che rende necessaria una proporzionalità nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 e un sostegno mirato. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che il regolamento potrebbe avere sulla loro attività quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e si trovano a dover rispettare le norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5].	(4) Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI), ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia le sfide in relazione agli oneri amministrativi che si trovano ad affrontare sono ***significative e*** analoghe a quelle delle PMI, il che rende necessaria una proporzionalità nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 e un sostegno mirato. Al fine di consentire una transizione priva di ostacoli da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente l'effetto che il regolamento potrebbe avere sulla loro attività quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e si trovano a dover rispettare le norme che si applicano alle grandi imprese. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede diverse misure per i fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese alle piccole imprese a media capitalizzazione. Al fine di chiarire il trattamento delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel regolamento (UE) 2024/1689, è necessario introdurre definizioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, che corrispondano alla definizione di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[4] e all'allegato della raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione[5].
_____	_____

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

[4] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[5] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. fi

Emendamento 35
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Le PMI svolgono un ruolo chiave nelle catene del valore dell'IA, in particolare come deployer. Le piccole imprese effettuano spesso il perfezionamento, la personalizzazione o l'adattamento tecnico di modelli di IA per finalità generali o open source per conto dei clienti, utilizzando i dati forniti da questi ultimi. Nel quadro attuale, tali attività possono portare alla classificazione della piccola impresa come "fornitore", con conseguenti oneri giuridici e di certificazione sproporzionati. È pertanto opportuno chiarire che una piccola impresa che effettua attività di perfezionamento utilizzando i dati forniti dal cliente non dovrebbe essere considerata un "fornitore", a meno che l'attività non comporti una modifica sostanziale o un cambiamento della finalità prevista.

Or. en

Motivazione

La legislazione classifica le piccole imprese che svolgono attività di perfezionamento a livello locale (sui server del cliente) come "fornitori", ponendo a loro carico responsabilità legali e oneri di certificazione del tutto sproporzionati. È essenziale escludere la possibilità che, a norma del regolamento sull'IA, una piccola impresa che svolge attività di perfezionamento utilizzando i dati forniti dal cliente possa essere riconosciuta come "fornitore", tranne nei casi in cui l'attività comporti una modifica sostanziale (articolo 3, punto 23, del regolamento sull'IA), o una modifica della finalità prevista (articolo 3, punto 12, del regolamento sull'IA).

Emendamento 36
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Nell'applicazione e nell'esecuzione del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione, l'ufficio per l'IA e le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere debitamente conto dell'obiettivo di promuovere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Il sostegno all'innovazione dovrebbe costituire parte integrante dei loro mandati, oltre a garantire il rispetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 37
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per sostenere l'innovazione e l'espansione senza indebolire le norme di protezione, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero

beneficiare di percorsi di conformità semplificati, che comprendano modelli di documentazione standardizzati e l'applicazione differenziata degli obblighi a seconda che i sistemi di IA siano implementati in contesti interaziendali o siano rivolti ai consumatori.

Or. en

Emendamento 38
Arba Kokalari, Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per garantire che le PMI e le start-up possano comprendere tempestivamente la loro classificazione del rischio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza informativa in modo comprensibile, anche attraverso iniziative quali lo sportello di servizio previsto dal regolamento sull'IA.

Or. en

Emendamento 39
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Il rafforzamento del ruolo delle PMI quali attori critici nelle catene del valore dell'IA impone alla Commissione e agli Stati membri di affrontare la questione del trasferimento di responsabilità. Nella pratica contrattuale, le imprese più grandi tendono a trasferire gli obblighi di conformità al di fuori del

loro controllo a fornitori più piccoli. Tale trasferimento mette a repentaglio la redditività stessa delle PMI e richiede interventi mirati. Le clausole contrattuali elaborate dall'ufficio per l'IA a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1689 devono impedire tali pratiche contrattuali squilibrate, che indeboliscono l'intero ecosistema digitale e mettono a repentaglio la competitività dell'intera catena del valore.

Or. en

Motivazione

Nella pratica contrattuale, le imprese più grandi tendono a trasferire gli obblighi di conformità ai sensi delle normative digitali europee (regolamento sull'IA, regolamento sulla ciberresilienza, direttiva NIS2, ecc.) sui fornitori più piccoli. Ciò mette a repentaglio la sostenibilità giuridica ed economica delle microimprese e delle PMI, gravandole di oneri che vanno al di là della loro posizione nella catena del valore e, pertanto, delle loro effettive capacità di controllo. Il quadro normativo dovrebbe pertanto includere garanzie minime, anche attraverso clausole contrattuali europee tipo, coerenti con il principio secondo cui la responsabilità segue il controllo.

Emendamento 40
Kim Van Sparrentak, Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla	***soppresso***

diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di incoraggiare, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, i fornitori e i deployer a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e

formazione.

Or. en

Emendamento 41
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di incoraggiare,	***soppresso***

individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, i fornitori e i deployer a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Or. en

Emendamento 42
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di	(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale ***nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del***

IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. ***L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che*** una soluzione unica valida per tutti non ***è*** adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, ***rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere*** una priorità strategica***, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni***. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre ***agli Stati membri e*** alla Commissione***, fatte salve le rispettive competenze, di incoraggiare, individualmente, collettivamente*** e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, ***i fornitori e i deployer a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale***. Tale modifica non pregiudica le misure più

funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA ***e per contribuire a sensibilizzare a livello etico e sociale in merito ai benefici e ai rischi dell'IA***. ***Sebbene*** una soluzione unica valida per tutti non ***sia*** adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, ***quest'ultima resta*** una priorità strategica. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre alla Commissione e ***al comitato europeo per la protezione dei dati,*** in collaborazione con ***altre autorità competenti e in seguito a consultazione con tutti*** i portatori di interessi pertinenti, ***di emanare orientamenti sulle modalità di attuazione di tale obbligo***. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione***, a prescindere dai sistemi di IA dei fornitori e dei deployer***.

ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Or. en

Emendamento 43
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che ***una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da*** tale disposizione***. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica,***	(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che tale disposizione ***pone alcune sfide***. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di ***mantenere l'obbligo per*** i fornitori e i deployer ***di*** garantire un livello ***adeguato*** di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto***, richiedendo nel contempo agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di facilitare e di integrare tali sforzi incoraggiando e***

indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di ***imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di incoraggiare, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti,*** i fornitori e i deployer ***a*** garantire un livello ***sufficiente*** di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

assistendo i fornitori e i deployer a rispettare tale obbligo, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Or. en

Emendamento 44
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i	(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i

fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di ***incoraggiare***, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, ***i*** fornitori e ***i*** deployer ***a*** garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza

fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di ***fornire assistenza, se necessario,*** individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, ***ai*** fornitori e ***ai*** deployer ***per*** garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico***. Ciò si applica fatti salvi gli obblighi dei fornitori e dei deployer a norma di altre disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, come l'articolo 26, paragrafo 2, di garantire la***

per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

necessaria competenza, formazione e autorità delle persone interessate. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Or. en

Emendamento 45
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non ***è adatta*** a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA,	(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti ***e obblighi giuridici generali, eventualmente ambigui,*** non ***sono adatti*** a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla

rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo ***crea un*** onere ***aggiuntivo*** in termini di conformità***, in particolare per le imprese più piccole, mentre*** l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. ***Alla luce di ciò***, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di ***incoraggiare***, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, i fornitori e i deployer a ***garantire un livello sufficiente di*** alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, ***anche*** attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative ***e*** lo scambio di buone pratiche ***e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico***. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. ***Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla*** Commissione e ***dagli*** Stati membri ***per*** promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, ***e che attività di natura diversa richiederanno competenze di natura diversa. Date le ambiguità giuridiche di un*** obbligo ***generale, le PMI sono particolarmente vulnerabili all'interpretazione del pertinente*** onere in termini di conformità ***per quanto concerne*** l'alfabetizzazione in materia di IA***. Tale alfabetizzazione*** dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. ***Per garantire la diffusione dell'alfabetizzazione in materia di IA nell'UE***, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di ***sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA***, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, ***fornendo orientamenti per incoraggiare*** i fornitori e i deployer a ***promuovere l'***alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, ***ad esempio*** attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative ***o*** lo scambio di buone pratiche. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. ***La*** Commissione e ***gli*** Stati membri ***dovrebbero continuare a*** promuovere ***e a sviluppare ulteriormente*** l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Or. en

Motivazione

While AI literacy is an essential concept for European industry, not just ethically but also to create a global competitive advantage in the European workforce, a general obligation to administer it would not serve it well. The amendment clarifies further the role that the Commission and Member States can have in promoting AI literacy, while avoiding an obligation which would reintroduce legal uncertainty in the text, risk discouraging AI use and adoption in all EU industries (particularly SMEs, which often do not have the legal resources to interpret a general obligation) and can be interpreted too openly by individual EU countries. The amendment requires the Commission and Member States to support AI literacy in citizens of Member States while avoiding ambiguous legal obligations.

Emendamento 46
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I sistemi di IA che alterano, manipolano o producono artificialmente immagini o video che ritraggono persone fisiche che praticano attività sessualmente esplicite, che mostrano le loro parti intime del corpo o che spogliano una persona senza consenso causano danni alle vittime e violano i diritti fondamentali alla dignità e alla vita privata. La proliferazione di tali tecnologie, commercializzate come applicazioni di "nudificazione", ha determinato l'urgente necessità di un esplicito divieto normativo. Sebbene il regolamento (UE) 2024/1689 istituisca un quadro per le pratiche di IA vietate, l'effettiva protezione delle persone, in particolare le donne e i minori, che sono colpite in maniera sproporzionata, richiede il divieto esplicito di tali sistemi di IA. Ciò lascia impregiudicati i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'esercizio dei diritti ivi garantiti alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà delle arti e delle scienze.

Or. en

Emendamento 47
Michael McNamara, Sandro Gozi, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nikola Minchev, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I sistemi di IA che alterano, manipolano o producono artificialmente immagini o video che ritraggono persone fisiche che praticano attività sessualmente esplicite, che mostrano le loro parti intime del corpo o che spogliano una persona senza consenso causano danni alle vittime e violano i diritti fondamentali alla dignità e alla vita privata. La proliferazione di tali tecnologie, commercializzate come applicazioni di "nudificazione", ha determinato l'urgente necessità di un esplicito divieto normativo. Sebbene il regolamento (UE) 2024/1689 istituisca un quadro per le pratiche di IA vietate, l'effettiva protezione delle persone, in particolare le donne e i minori, che sono colpite in maniera sproporzionata, richiede il divieto esplicito di tali sistemi di IA. Ciò lascia impregiudicati i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'esercizio dei diritti ivi garantiti alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà delle arti e delle scienze.

Or. en

Emendamento 48
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. La discriminazione potrebbe derivare dalla distorsione nei modelli e nei sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, per i quali il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce già una base giuridica che autorizza il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Poiché la discriminazione potrebbe derivare anche da altri sistemi e modelli di IA, è opportuno che il regolamento (UE) 2024/1689 fornisca una base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali anche da parte dei fornitori e dei deployer di altri sistemi e modelli di IA, nonché dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio. La base giuridica è stabilita in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], i quali forniscono una base giuridica che consente, ove necessario per il rilevamento e la rimozione di distorsioni, il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte dei fornitori e dei deployer di tutti i sistemi e modelli di IA, fatte salve le garanzie adeguate che integrano il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.	***soppresso***

[6] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[8] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

Or. en

Emendamento 49
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. La discriminazione ***potrebbe*** derivare dalla distorsione nei modelli e nei sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, per i quali il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce già una base giuridica che autorizza ***il trattamento di*** categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]***. Poiché la discriminazione potrebbe derivare anche da altri sistemi e modelli di IA, è opportuno che il*** regolamento (UE) 2024/1689 ***fornisca una base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali anche da parte dei fornitori e dei deployer di altri sistemi e modelli di IA, nonché dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio***. ***La base giuridica è stabilita in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], i quali forniscono una base giuridica che consente, ove necessario per il rilevamento e la rimozione di distorsioni, il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte dei fornitori e dei deployer di tutti i sistemi e modelli di IA, fatte salve le garanzie adeguate che integrano il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.***	(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. ***Effetti negativi come*** la discriminazione ***potrebbero*** derivare dalla distorsione nei modelli e nei sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, per i quali il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce già una base giuridica che autorizza i ***fornitori di sistemi di IA ad alto rischio a trattare in via eccezionale*** categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ***in base a rigide condizioni e salvaguardie. In considerazione dei rischi che ciò comporterebbe, i fornitori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di registrazione, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2 del*** regolamento (UE) 2024/1689.

[6] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[8] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

[6] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Or. en

Emendamento 50
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. ***La discriminazione potrebbe derivare dalla distorsione nei modelli e nei sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, per i quali*** il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce ***già*** una base giuridica che autorizza il trattamento di categorie particolari di dati personali ***ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]***. ***Poiché la discriminazione potrebbe derivare anche da altri sistemi e modelli di IA, è opportuno che il regolamento (UE) 2024/1689 fornisca una base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali anche da parte dei fornitori e dei deployer di altri sistemi e modelli di IA, nonché dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio.*** La base giuridica è stabilita in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ***i quali forniscono una base giuridica che consente, ove necessario per il rilevamento e la rimozione di distorsioni, il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte dei fornitori e dei deployer di tutti i sistemi e modelli di IA,*** fatte salve le garanzie adeguate che integrano il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.	(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. Il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce una base giuridica che autorizza***, in via eccezionale,*** il trattamento di categorie particolari di dati personali ***a tale fine***. ***È opportuno chiarire che*** la base giuridica è stabilita in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatte salve le garanzie adeguate che integrano il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.

[6] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[8] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

Or. en

Emendamento 51
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. La discriminazione potrebbe derivare dalla distorsione nei modelli e nei sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, per i quali il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce già una base giuridica che autorizza il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Poiché la discriminazione potrebbe derivare anche da altri sistemi e modelli di IA, è opportuno che il regolamento (UE) 2024/1689 fornisca una base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali anche da parte dei fornitori e dei deployer di altri sistemi e modelli di IA, nonché dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio. La base giuridica è stabilita in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], i quali forniscono una base giuridica che consente, ove necessario per il rilevamento e la rimozione di distorsioni, il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte dei fornitori e dei deployer di tutti i sistemi e modelli di IA, fatte salve le garanzie adeguate ***che integrano il*** regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.	(6) Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. La discriminazione potrebbe derivare dalla distorsione nei modelli e nei sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, per i quali il regolamento (UE) 2024/1689 fornisce già una base giuridica che autorizza il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Poiché la discriminazione potrebbe derivare anche da altri sistemi e modelli di IA, è opportuno che il regolamento (UE) 2024/1689 fornisca una base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali anche da parte dei fornitori e dei deployer di altri sistemi e modelli di IA, nonché dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio. La base giuridica è stabilita in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], i quali forniscono una base giuridica che consente, ove necessario per il rilevamento e la rimozione di distorsioni, il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte dei fornitori e dei deployer di tutti i sistemi e modelli di IA, fatte salve le garanzie adeguate ***a norma del*** regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.
[6] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle	[6] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[8] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[8] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

Or. en

Motivazione

Semplificazione e razionalizzazione con il regolamento generale sulla protezione dei dati per consentire alle imprese di trattare i dati personali al fine di garantire la sicurezza e il monitoraggio delle distorsioni in linea con le norme e le garanzie di alto livello stabilite nella normativa europea sui dati (in primo luogo il regolamento generale sulla protezione dei dati) anziché una complicata doppia regolamentazione attraverso diversi tipi di garanzie nel regolamento sull'IA.

Emendamento 52
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I recenti sviluppi hanno dimostrato l'incompatibilità di talune pratiche di IA con il quadro dell'Unione in materia di diritti fondamentali. La nudificazione delle donne, la manipolazione di immagini intime e la generazione di materiale pedopornografico costituiscono chiare violazioni dei diritti fondamentali e del diritto dell'Unione. Permane tuttavia una notevole incertezza giuridica circa il fatto che le applicazioni che utilizzano l'IA per creare immagini di nudo rientrino nell'ambito di applicazione delle pratiche di IA vietate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689. L'articolo 112 di tale regolamento impone alla Commissione di valutare a cadenza annuale la necessità di modificare l'elenco delle pratiche vietate di cui all'articolo 5 e l'elenco di cui all'allegato III e di trasmettere i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione non ha rispettato il termine previsto per il precedente periodo di valutazione. Per questo motivo, sembra opportuno specificare che le pratiche vietate a norma dell'articolo 5 comprendono l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA in grado di generare o manipolare audio, immagini e video a sfondo sessuale raffiguranti persone, facilitando in tal modo la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato quale definito nella direttiva (UE) 2024/1385.

Or. en

Emendamento 53
Arba Kokalari, Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Al fine di incoraggiare l'uso di nuove tecnologie per prodotti più sicuri ed evitare la duplicazione dei requisiti nel nuovo quadro legislativo e nel regolamento (UE) 2024/1689, è opportuno chiarire l'aspetto relativo ai componenti di sicurezza della classificazione ad alto rischio. Ulteriori livelli di sicurezza, qualora un prodotto sia già considerato sicuro e conforme in base alle norme specifiche per prodotto e qualora il sistema integrato di IA non svolga una funzione di sicurezza per il prodotto, non dovrebbero comportare automaticamente la designazione del sistema di IA come ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 54
Kim Van Sparrentak, Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) L'emergere di nuove tecnologie cosiddette deepfake e deepnude, talvolta mascherate da strumenti di "sostituzione facciale", facilita tuttavia le pratiche criminali su una scala senza precedenti. In considerazione della minaccia inaccettabile per la salute, compresa la salute mentale, per la sicurezza e per i diritti fondamentali delle persone, è opportuno vietare l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un

sistema di IA in grado di generare o manipolare audio, immagini e video a carattere sessuale o intimo di persone, e che possa facilitare la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato quale definito nella direttiva (UE) 2024/1385. La direttiva (UE) 2024/1385 configura già come reato la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato o la minaccia di adottare tali comportamenti che possono causare un grave danno o un grave danno psicologico alla vittima o che possono indurre la vittima a temere seriamente per la propria sicurezza o per quella delle persone a carico. Tale divieto dovrebbe pertanto riguardare i sistemi di IA in grado di produrre, manipolare, alterare materiale per creare una rappresentazione visiva intima di un individuo o far sembrare che un individuo stia praticando attività sessuali. Ciò dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, indipendentemente dalla modalità, nella misura in cui possano facilitare la condivisione non consensuale di rappresentazioni intime. Ciò dovrebbe colmare le attuali lacune laddove il diritto dell'UE non vieti ancora l'immissione sul mercato, la fornitura o la diffusione di tali sistemi che generano contenuti a carattere sessuale o intimo, considerando che è probabile che tali sistemi facilitino reati di portata senza precedenti. Tale divieto non dovrebbe essere inteso come un divieto generale dell'IA generativa.

Or. en

Emendamento 55
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di garantire la coerenza***, evitare duplicazioni*** e ridurre al minimo gli oneri amministrativi relativi alla procedura di designazione degli organismi notificati ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, mantenendo nel contempo lo stesso livello di controllo, è opportuno che ***sia disponibile una procedura unica di domanda e di valutazione per i nuovi organismi di valutazione della conformità e organismi notificati designati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689, quali i*** regolamenti ***(UE) 2017/745[9] e (EU) 2017/746[10] del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora tale procedura sia prevista dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. La procedura unica di domanda e di valutazione mira ad agevolare, sostenere e accelerare la procedura di designazione a norma del*** regolamento ***(UE) 2024/1689, garantendo nel contempo la conformità alle prescrizioni applicabili agli organismi notificati a norma di tale regolamento e della*** normativa ***di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, dello stesso regolamento***.	(7) Al fine di garantire la coerenza e ridurre al minimo gli oneri amministrativi relativi alla procedura di designazione degli organismi notificati ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, mantenendo nel contempo lo stesso livello di controllo, è opportuno ***evitare la duplicazione. I sistemi di IA utilizzati per scopi industriali sono già soggetti a una rigorosa regolamentazione attraverso il nuovo quadro legislativo*** che ***garantisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. La maggior parte di questi*** regolamenti ***è già stata aggiornata per comprendere i sistemi e i componenti di intelligenza artificiale nei prodotti interessati. I sistemi o i componenti di IA contemplati da tali atti giuridici non comportano rischi aggiuntivi per i diritti fondamentali delle persone fisiche. Il presente*** regolamento ***non incide pertanto sui sistemi di IA industriali, che sono già disciplinati dalla*** normativa ***settoriale nell'ambito del nuovo quadro legislativo, come il regolamento sulle macchine, il regolamento sui dispositivi medici o la direttiva sulle apparecchiature radio. Eventuali lacune rimanenti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale integrata nei prodotti nell'ambito del nuovo quadro legislativo sono colmate nell'ambito degli atti settoriali applicabili in quanto un ulteriore regolamento orizzontale comporta svantaggi competitivi attraverso una maggiore incertezza giuridica, burocrazia e costi elevati, senza alcun valore aggiunto per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali***.

[9] Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che

abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj).

[10] Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).

Or. en

Emendamento 56
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Analogamente, i sistemi di IA utilizzati solo a fini interaziendali e interni alle imprese, che non interagiscono con gli utenti finali o i consumatori, non rappresentano una minaccia per i diritti fondamentali e sono pertanto esclusi dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 57
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di garantirne	***soppresso***

un'applicazione priva di ostacoli e la coerenza, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689. È opportuno aggiungere una correzione tecnica all'articolo 43, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di allineare i requisiti di valutazione della conformità a quelli previsti per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 16 di tale regolamento. È inoltre opportuno chiarire che, qualora un fornitore di un sistema di IA ad alto rischio sia soggetto alla procedura di valutazione della conformità prevista dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689, e la valutazione della conformità si estenda alla conformità del sistema di gestione della qualità di tale regolamento e di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, il fornitore dovrebbe poter includere gli aspetti relativi ai sistemi di gestione della qualità ai sensi di tale regolamento come parte dei sistemi di gestione della qualità ai sensi di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. L'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, dovrebbe essere modificato per chiarire che gli organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689 e che intendono valutare i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, di tale regolamento, dovrebbero presentare domanda di designazione come organismo notificato ai sensi di tale regolamento entro 18 mesi dalla [entrata in applicazione del presente regolamento]. Tale modifica non pregiudica l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1689. È inoltre opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di

chiarire che, qualora un sistema di IA ad alto rischio sia disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689 e rientri in uno dei casi d'uso elencati nell'allegato III di tale regolamento, il fornitore dovrebbe seguire la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dalla normativa di armonizzazione pertinente.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non riguarda i sistemi di IA industriali, che sono già disciplinati dalla normativa settoriale nell'ambito del nuovo quadro legislativo (allegato I, sezione A).

Emendamento 58
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di garantirne un'applicazione priva di ostacoli e la coerenza, è opportuno ***modificare il regolamento (UE) 2024/1689. È opportuno*** aggiungere una correzione tecnica all'articolo 43, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di allineare i requisiti di valutazione della conformità a quelli previsti per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 16 di tale regolamento. È inoltre opportuno chiarire che, qualora un fornitore di un sistema di IA ad alto rischio sia soggetto alla procedura di valutazione della conformità prevista dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689, e la valutazione della	(8) Al fine di garantirne un'applicazione priva di ostacoli e la coerenza, è opportuno aggiungere una correzione tecnica all'articolo 43, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di allineare i requisiti di valutazione della conformità a quelli previsti per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 16 di tale regolamento. È inoltre opportuno chiarire che, qualora un fornitore di un sistema di IA ad alto rischio sia soggetto alla procedura di valutazione della conformità prevista dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689, e la valutazione della conformità si estenda alla conformità del sistema di gestione della

conformità si estenda alla conformità del sistema di gestione della qualità di tale regolamento e di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, il fornitore dovrebbe poter includere gli aspetti relativi ai sistemi di gestione della qualità ai sensi di tale regolamento come parte dei sistemi di gestione della qualità ai sensi di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. L'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, dovrebbe essere modificato per chiarire che gli organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689 e che intendono valutare i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, di tale regolamento, dovrebbero presentare domanda di designazione come organismo notificato ai sensi di tale regolamento entro ***18 mesi dalla [***entrata in applicazione del presente regolamento***]***. Tale modifica non pregiudica l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1689. ***È inoltre opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di chiarire che, qualora un sistema di IA ad alto rischio sia disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689 e rientri in uno dei casi d'uso elencati nell'allegato III di tale regolamento, il fornitore dovrebbe seguire la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dalla normativa di armonizzazione pertinente.***

qualità di tale regolamento e di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, il fornitore dovrebbe poter includere gli aspetti relativi ai sistemi di gestione della qualità ai sensi di tale regolamento come parte dei sistemi di gestione della qualità ai sensi di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. L'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, dovrebbe essere modificato per chiarire che gli organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2024/1689 e che intendono valutare i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, di tale regolamento, dovrebbero presentare domanda di designazione come organismo notificato ai sensi di tale regolamento entro ***l'***entrata in applicazione del presente regolamento. Tale modifica non pregiudica l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1689.

Or. en

Emendamento 59
Arba Kokalari, Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) I regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2024/2847 sono normative complementari che garantiscono la sicurezza e la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali. È necessario garantire un allineamento del regolamento (UE) 2024/1689 e del regolamento (UE) 2024/2847 in modo da consentirne un'interazione armoniosa. Se soddisfano i requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti nel presente regolamento, tali sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti di cibersicurezza stabiliti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689 nella misura in cui tali requisiti siano contemplati dalla dichiarazione di conformità UE, o da sue parti, rilasciata a norma di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 60
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non	***soppresso***

sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 61
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in	***soppresso***

servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 62
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 64
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca	***soppresso***

dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 65
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di	***soppresso***

applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 66
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, ***i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i*** sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento***. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di*** obblighi di registrazione ***costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione*** dell'articolo 6, paragrafo ***3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle*** autorità ***nazionali*** competenti.	(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, ***è opportuno semplificare la registrazione dei*** sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento***, attraverso la razionalizzazione del contenuto prescritto all'allegato VIII, sezione B, di detto regolamento. Gli*** obblighi di registrazione ***dovrebbero essere semplificati e più proporzionati in quanto è essenziale per la vigilanza del mercato e per la responsabilità pubblica registrare tali sistemi nella banca dati dell'UE. La registrazione semplificata dovrebbe quindi basarsi sulla documentazione già richiesta a norma*** dell'articolo 6, paragrafo ***4, che dovrebbe essere messa a disposizione delle*** autorità competenti ***attraverso una sezione riservata e non pubblica della banca dati dell'UE, senza creare ulteriori obblighi di documentazione o duplicazioni***. ***Tale approccio dovrebbe contribuire a ridurre gli obblighi aggiuntivi di cui all'allegato VIII, sezione B. Al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto, la***

Commissione dovrebbe agevolare un approccio comune al formato e al contenuto di tali valutazioni, anche, se del caso, attraverso l'elaborazione di modelli, orientamenti o riferimenti comuni alle norme pertinenti.

Or. en

Emendamento 67
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità ***sproporzionato***. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.	(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i ***considerevoli*** costi ***amministrativi*** associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità ***inutile***. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.

Or. fi

Emendamento 68
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli articoli 57, 58 e 60 del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero essere modificati per rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello dell'Unione negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, promuovere la chiarezza e la coerenza nella governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ed estendere l'ambito delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ai sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento. In particolare, al fine di consentire, ove applicabile, una semplificazione procedurale nei progetti supervisionati negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che includono anche prove in condizioni reali, il piano di prova in condizioni reali dovrebbe essere integrato nel piano dello spazio di sperimentazione concordato dai fornitori o dai potenziali fornitori e ***dall'***autorità ***competente*** in un unico documento. È inoltre opportuno prevedere la possibilità che l'ufficio per l'IA istituisca uno spazio di sperimentazione normativa a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689. Sfruttando tali infrastrutture e agevolando la collaborazione transfrontaliera, si otterrebbe una maggiore razionalizzazione del coordinamento e un utilizzo ottimale delle risorse.	(10) Gli articoli 57, 58 e 60 del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero essere modificati per rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello dell'Unione negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, promuovere la chiarezza e la coerenza nella governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ed estendere l'ambito delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ai sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento***, subordinatamente a garanzie adeguate***. In particolare, al fine di consentire, ove applicabile, una semplificazione procedurale nei progetti supervisionati negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che includono anche prove in condizioni reali, il piano di prova in condizioni reali dovrebbe essere integrato nel piano dello spazio di sperimentazione concordato dai fornitori o dai potenziali fornitori e ***dalle*** autorità ***competenti*** in un unico documento. È inoltre opportuno prevedere la possibilità che l'ufficio per l'IA istituisca uno spazio di sperimentazione normativa a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689***, coinvolgendo tutte le pertinenti autorità competenti, comprese le autorità per la protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati***. Sfruttando tali infrastrutture e agevolando la collaborazione transfrontaliera, si otterrebbe una maggiore razionalizzazione

del coordinamento e un utilizzo ottimale delle risorse.

Or. en

Emendamento 69
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli articoli 57***,*** 58 ***e 60*** del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero essere modificati per rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello dell'Unione negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, promuovere la chiarezza e la coerenza nella governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ***ed estendere l'ambito delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ai sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento***. In particolare, al fine di consentire, ove applicabile, una semplificazione procedurale nei progetti supervisionati negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che includono anche prove in condizioni reali, il piano di prova in condizioni reali dovrebbe essere integrato nel piano dello spazio di sperimentazione concordato dai fornitori o dai potenziali fornitori e dall'autorità competente in un unico documento. È inoltre opportuno prevedere la possibilità che l'ufficio per l'IA istituisca uno spazio di sperimentazione normativa a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689. Sfruttando tali infrastrutture e agevolando la collaborazione transfrontaliera, si otterrebbe una maggiore razionalizzazione	(10) Gli articoli 57 ***e*** 58 del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero essere modificati per rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello dell'Unione negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, promuovere la chiarezza e la coerenza nella governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. In particolare, al fine di consentire, ove applicabile, una semplificazione procedurale nei progetti supervisionati negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che includono anche prove in condizioni reali, il piano di prova in condizioni reali dovrebbe essere integrato nel piano dello spazio di sperimentazione concordato dai fornitori o dai potenziali fornitori e dall'autorità competente in un unico documento. È inoltre opportuno prevedere la possibilità che l'ufficio per l'IA istituisca uno spazio di sperimentazione normativa a livello dell'Unione per i sistemi di IA disciplinati dall'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689. Sfruttando tali infrastrutture e agevolando la collaborazione transfrontaliera, si otterrebbe una maggiore razionalizzazione del coordinamento e un utilizzo ottimale delle risorse.

del coordinamento e un utilizzo ottimale delle risorse.

Or. en

Emendamento 70
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di promuovere l'innovazione, è opportuno inoltre estendere l'ambito di applicazione delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1689, attualmente riguardante i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III di tale regolamento, e consentire ai fornitori e ai potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento di sottoporre anche tali sistemi a prove in condizioni reali. Ciò lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Per affrontare la situazione specifica dei sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, di tale regolamento, è necessario consentire la conclusione di accordi volontari tra la Commissione e gli Stati membri per consentire le prove di tali sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di promuovere l'innovazione, è opportuno inoltre estendere l'ambito di applicazione delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1689, attualmente riguardante i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III di tale regolamento, e consentire ai fornitori e ai potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento di sottoporre anche tali sistemi a prove in condizioni reali. Ciò lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Per affrontare la situazione specifica dei sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, di tale regolamento, è necessario consentire la conclusione di accordi volontari tra la Commissione e gli Stati membri per consentire le prove di tali sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 72
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di promuovere l'innovazione, è opportuno inoltre estendere l'ambito di applicazione delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1689, attualmente riguardante i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III di tale regolamento, e consentire ai fornitori e ai potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento di sottoporre anche tali sistemi a prove in condizioni reali. Ciò lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Per affrontare la situazione specifica dei sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, di tale regolamento, è necessario consentire la conclusione di accordi volontari tra la Commissione e gli Stati membri per consentire le prove di tali sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali.	(11) Al fine di promuovere l'innovazione, è opportuno inoltre estendere l'ambito di applicazione delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1689, attualmente riguardante i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III di tale regolamento, e consentire ai fornitori e ai potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento di sottoporre anche tali sistemi a prove in condizioni reali. Ciò lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Per affrontare la situazione specifica dei sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, di tale regolamento, è necessario consentire la conclusione di accordi volontari tra la Commissione e gli Stati membri per consentire le prove di tali sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali. ***In ogni caso, al fine di evitare un elevato grado di frammentazione giuridica all'interno dell'Unione, la Commissione garantisce che tali accordi volontari siano il più possibile uniformi tra loro.***

Or. en

Emendamento 73
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius

Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di promuovere l'innovazione, è opportuno inoltre estendere l'ambito di applicazione delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1689, attualmente riguardante i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III di tale regolamento, e consentire ai fornitori e ai potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento di sottoporre anche tali sistemi a prove in condizioni reali. Ciò lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Per affrontare la situazione specifica dei sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, di tale regolamento, è necessario consentire la conclusione di accordi volontari tra la Commissione e gli Stati membri per consentire le prove di tali sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali.	(11) Al fine di promuovere l'innovazione, è opportuno inoltre estendere l'ambito di applicazione delle prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1689, attualmente riguardante i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III di tale regolamento, e consentire ai fornitori e ai potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento di sottoporre anche tali sistemi a prove in condizioni reali. Ciò lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione. Per affrontare la situazione specifica dei sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, di tale regolamento, è necessario consentire la conclusione di accordi volontari tra la Commissione e gli Stati membri***, in consultazione con tutte le pertinenti autorità competenti, compreso il comitato europeo per la protezione dei dati,*** per consentire le prove di tali sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali***, subordinatamente a garanzie adeguate***.

Or. en

Emendamento 74
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1689 offre alle microimprese che sono fornitori di sistemi di IA ad alto rischio la possibilità di beneficiare di una procedura semplificata per adempiere l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità. Al fine di agevolare la conformità per un maggior numero di innovatori, tale possibilità dovrebbe essere estesa a tutte le PMI, comprese le start-up.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 75
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1689 offre alle microimprese che sono fornitori di sistemi di IA ad alto rischio la possibilità di beneficiare di una procedura semplificata per adempiere l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità. Al fine di agevolare la conformità per un maggior numero di innovatori, tale possibilità dovrebbe essere estesa a tutte le PMI, comprese le start-up.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 76
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1689 offre alle microimprese che sono fornitori di sistemi di IA ad alto rischio la possibilità di beneficiare di una procedura semplificata per adempiere l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità. Al fine di agevolare la conformità per un maggior numero di innovatori, tale possibilità dovrebbe essere estesa ***a tutte le PMI***, comprese le start-up.	(12) L'articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1689 offre alle microimprese che sono fornitori di sistemi di IA ad alto rischio la possibilità di beneficiare di una procedura semplificata per adempiere l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità. Al fine di agevolare la conformità per un maggior numero di innovatori, tale possibilità dovrebbe essere estesa ***alle piccole imprese***, comprese le start-up***, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE***.

Or. en

Emendamento 77
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È opportuno modificare l'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di semplificare la struttura delle tariffe del gruppo di esperti scientifici. Qualora gli Stati membri ricorrano alle competenze del gruppo di esperti, le tariffe che potrebbero essere tenuti a corrispondere agli esperti dovrebbero essere equivalenti alla remunerazione che la Commissione è tenuta a versare in circostanze analoghe. ***Inoltre, al fine di ridurre la complessità procedurale, gli Stati membri dovrebbero poter consultare direttamente gli esperti scientifici del gruppo, senza il coinvolgimento della Commissione.***	(13) È opportuno modificare l'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di semplificare la struttura delle tariffe del gruppo di esperti scientifici. Qualora gli Stati membri ricorrano alle competenze del gruppo di esperti, le tariffe che potrebbero essere tenuti a corrispondere agli esperti dovrebbero essere equivalenti alla remunerazione che la Commissione è tenuta a versare in circostanze analoghe.

Or. en

Emendamento 78
Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di rafforzare il sistema di governance dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali, è necessario chiarire il ruolo dell'ufficio per l'IA nel monitoraggio e nella supervisione della conformità di tali sistemi di IA al regolamento (UE) 2024/1689, escludendo nel contempo i sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento. Sebbene le autorità settoriali continuino a essere responsabili della supervisione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione, l'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbe essere modificato per includere tutti i sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali sviluppati dallo stesso fornitore nell'ambito dei controlli di competenza dell'ufficio per l'IA. Sono esclusi i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, che sono soggetti alla supervisione del Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1689. Al fine di garantire un'efficace supervisione di tali sistemi di IA in conformità dei compiti e delle responsabilità assegnati alle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, all'ufficio per l'IA dovrebbe essere conferito il potere di adottare le opportune misure e decisioni al fine di esercitare adeguatamente i poteri ad esso conferiti dalla suddetta sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del	(14) Al fine di rafforzare il sistema di governance dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali, è necessario chiarire il ruolo dell'ufficio per l'IA nel monitoraggio e nella supervisione della conformità di tali sistemi di IA al regolamento (UE) 2024/1689, escludendo nel contempo i sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I di tale regolamento ***e i sistemi di cui all'allegato III, punto 2, del medesimo regolamento***. Sebbene le autorità settoriali continuino a essere responsabili della supervisione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione, l'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbe essere modificato per includere tutti i sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali sviluppati dallo stesso fornitore nell'ambito dei controlli di competenza dell'ufficio per l'IA. Sono esclusi i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, che sono soggetti alla supervisione del Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1689. Al fine di garantire un'efficace supervisione di tali sistemi di IA in conformità dei compiti e delle responsabilità assegnati alle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, all'ufficio per l'IA dovrebbe essere conferito il potere di adottare le opportune misure e decisioni al fine di esercitare adeguatamente i poteri

Parlamento europeo e del Consiglio[11]. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe applicarsi mutatis mutandis. Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità coinvolte nell'applicazione dovrebbero cooperare attivamente nell'esercizio di tali poteri, in particolare quando è necessario adottare misure di esecuzione nel territorio di uno Stato membro.

ad esso conferiti dalla suddetta sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe applicarsi mutatis mutandis. Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità coinvolte nell'applicazione dovrebbero cooperare attivamente nell'esercizio di tali poteri, in particolare quando è necessario adottare misure di esecuzione nel territorio di uno Stato membro.

[11] Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).

[11] Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).

Or. en

Emendamento 79
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Tenuto conto dell'attuale sistema di vigilanza e di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è opportuno conferire alla Commissione i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato competente a norma del regolamento (UE) 2024/1689 quando un sistema di IA può essere considerato una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del	(15) Tenuto conto dell'attuale sistema di vigilanza e di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è opportuno conferire alla Commissione i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato competente a norma del regolamento (UE) 2024/1689 quando un sistema di IA può essere considerato una piattaforma online di dimensioni molto grandi o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del

regolamento (UE) 2022/2065, o quando è integrato in una siffatta piattaforma o in un siffatto motore di ricerca. Ciò dovrebbe contribuire a garantire un esercizio coerente dei poteri di controllo ed esecuzione della Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 e del regolamento (UE) 2022/2065, così come quelli applicabili ai modelli di IA per finalità generali integrati in tali piattaforme o motori di ricerca. Nel caso di sistemi di IA integrati in piattaforme o motori di ricerca online di grandi dimensioni o che possono essere considerati tali, il primo punto di partenza per la valutazione dei sistemi di IA è costituito dalla valutazione dei rischi, dalle misure di attenuazione e dagli obblighi di revisione previsti dagli articoli 34, 35 e 37 del regolamento (UE) 2022/2065, fatti salvi i poteri dell'ufficio per l'IA di indagare e contestare ex post il mancato rispetto delle norme del presente regolamento. Nel contesto dell'analisi di tale valutazione dei rischi, delle misure di attenuazione e delle revisioni, i servizi della Commissione responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 possono chiedere il parere dell'ufficio per l'IA in merito all'esito di un'eventuale valutazione dei rischi precedente o parallela effettuata a norma del presente regolamento e all'applicabilità dei divieti previsti dal presente regolamento. Inoltre l'ufficio per l'IA e le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero coordinare le loro attività di esecuzione con le autorità competenti di vigilanza e di esecuzione del regolamento (UE) 2022/2065, compresa la Commissione, al fine di garantire il rispetto dei principi di leale cooperazione, proporzionalità e "non bis in idem", mentre le informazioni ottenute a norma del rispettivo altro regolamento sarebbero utilizzate ai fini della vigilanza e dell'applicazione dell'altro solo previo consenso dell'impresa. In particolare tali autorità dovrebbero scambiarsi regolarmente opinioni e tenere

regolamento (UE) 2022/2065, o quando è integrato in una siffatta piattaforma o in un siffatto motore di ricerca. Ciò dovrebbe contribuire a garantire un esercizio coerente dei poteri di controllo ed esecuzione della Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 e del regolamento (UE) 2022/2065, così come quelli applicabili ai modelli di IA per finalità generali integrati in tali piattaforme o motori di ricerca. Nel caso di sistemi di IA integrati in piattaforme o motori di ricerca online di grandi dimensioni o che possono essere considerati tali, il primo punto di partenza per la valutazione dei sistemi di IA è costituito dalla valutazione dei rischi, dalle misure di attenuazione e dagli obblighi di revisione previsti dagli articoli 34, 35 e 37 del regolamento (UE) 2022/2065, fatti salvi i poteri dell'ufficio per l'IA di indagare e contestare ex post il mancato rispetto delle norme del presente regolamento. Nel contesto dell'analisi di tale valutazione dei rischi, delle misure di attenuazione e delle revisioni, i servizi della Commissione responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 possono chiedere il parere dell'ufficio per l'IA in merito all'esito di un'eventuale valutazione dei rischi precedente o parallela effettuata a norma del presente regolamento e all'applicabilità dei divieti previsti dal presente regolamento. Inoltre l'ufficio per l'IA e le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero coordinare le loro attività di esecuzione con le autorità competenti di vigilanza e di esecuzione del regolamento (UE) 2022/2065, compresa la Commissione, al fine di garantire il rispetto dei principi di leale cooperazione, proporzionalità e "non bis in idem", mentre le informazioni ottenute a norma del rispettivo altro regolamento sarebbero utilizzate ai fini della vigilanza e dell'applicazione dell'altro solo previo consenso dell'impresa. In particolare tali autorità dovrebbero scambiarsi regolarmente opinioni e tenere

conto, nei rispettivi ambiti di competenza, delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni inflitte allo stesso fornitore per lo stesso comportamento ***mediante una decisione definitiva in procedimenti relativi a*** violazioni ***di altre norme dell'Unione o nazionali, al fine di garantire che le sanzioni pecuniarie e le sanzioni complessivamente inflitte siano proporzionate e corrispondano alla gravità delle violazioni commesse***.	conto, nei rispettivi ambiti di competenza, delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni inflitte allo stesso fornitore per lo stesso comportamento***. Non dovrebbero essere inflitte sanzioni pecuniarie per le stesse*** violazioni ***sulla base di più di un atto legislativo***.
[12] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).	[12] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
	Or. fi

Emendamento 80
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La creazione di obblighi amministrativi sovrapposti sulla base di più atti legislativi deve essere evitata a ogni costo al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Sono necessarie a tal fine una comunicazione efficace tra le autorità responsabili del controllo e dell'esecuzione nonché una revisione periodica della legislazione.
	Or. fi

Emendamento 81
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per rendere ulteriormente operativi la supervisione e l'esecuzione dell'ufficio per l'IA di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, è necessario definire ulteriormente quali dei poteri elencati all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero essere conferiti all'ufficio per l'IA. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere conferite le competenze ai fini dell'adozione di atti di esecuzione volti a specificare tali poteri, compresa la facoltà di imporre sanzioni, quali sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative, conformemente alle condizioni e ai limiti massimi di cui all'articolo 99 e alle procedure applicabili. Ciò dovrebbe garantire che l'ufficio per l'IA disponga degli strumenti necessari per monitorare e supervisionare efficacemente il rispetto del regolamento (UE) 2024/1689.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 82
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Kristian Vigenin, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) L'efficace e coerente applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 richiede un forte

coordinamento e controllo a livello dell'Unione. Alla luce del rapido aumento del numero e delle capacità dei modelli di IA immessi sul mercato dell'Unione, nonché dell'evoluzione del panorama dei rischi associato alla loro diffusione, il ruolo dell'ufficio per l'IA nel garantire un'attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri diventa sempre più importante. È pertanto essenziale un'assegnazione adeguata e lungimirante di risorse per l'ufficio per l'IA non solo ai fini di un'applicazione efficace, ma anche per salvaguardare la certezza del diritto, prevenire la frammentazione normativa e mantenere un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali, della sicurezza e dell'innovazione nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 83
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 77 e le disposizioni correlate del regolamento (UE) 2024/1689 costituiscono un importante meccanismo di governance, in quanto mirano a consentire alle autorità o agli organismi responsabili dell'applicazione o della vigilanza del diritto dell'Unione inteso a proteggere i diritti fondamentali di adempiere ***il*** loro ***mandato*** a condizioni specifiche e di promuovere la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato responsabili della supervisione e dell'applicazione di tale regolamento. È necessario chiarire la portata di tale cooperazione, nonché specificare quali autorità pubbliche o organismi pubblici ne beneficiano. Al fine	(19) L'articolo 77 e le disposizioni correlate del regolamento (UE) 2024/1689 costituiscono un importante meccanismo di governance, in quanto mirano a consentire alle autorità o agli organismi responsabili dell'applicazione o della vigilanza del diritto dell'Unione inteso a proteggere i diritti fondamentali di adempiere ***i*** loro ***mandati*** a condizioni specifiche e di promuovere la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato responsabili della supervisione e dell'applicazione di tale regolamento. È necessario chiarire la portata di tale cooperazione, nonché specificare quali autorità pubbliche o organismi pubblici ne beneficiano. Al fine

di rafforzare la cooperazione, è opportuno chiarire che le richieste di accesso alle informazioni e alla documentazione dovrebbero essere presentate all'autorità di vigilanza del mercato competente, che dovrebbe rispondere a tali richieste, e che le autorità o gli organismi coinvolti dovrebbero avere l'obbligo reciproco di cooperare.

di rafforzare la cooperazione, è opportuno chiarire che le richieste di accesso alle informazioni e alla documentazione dovrebbero essere presentate all'autorità di vigilanza del mercato competente, che dovrebbe rispondere a tali richieste ***senza indebito ritardo***, e che le autorità o gli organismi coinvolti dovrebbero avere l'obbligo reciproco di cooperare. ***È opportuno chiarire che tali disposizioni non pregiudicano le competenze, i compiti, i poteri e l'indipendenza delle autorità o degli organismi pubblici nazionali competenti nell'ambito dei loro mandati. In particolare, esse non limitano i poteri di tali autorità e organismi di richiedere informazioni a norma di altre normative dell'Unione o nazionali. Di conseguenza, tali autorità e organismi conservano il potere di chiedere direttamente informazioni agli operatori in forza del loro mandato o di altre disposizioni di legge.***

Or. en

Emendamento 84
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85
Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 86
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto	***soppresso***

2026.

Or. en

Emendamento 87
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 88
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, ***paragrafo*** 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di ***sei*** mesi ***per i fornitori che***	(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, ***paragrafi*** 2 ***e 4***, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo

hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.	transitorio di ***12*** mesi.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla realtà. La Commissione mira a finalizzare il codice di buone pratiche possibilmente nel giugno 2026, il che renderebbe praticamente impossibile un'applicazione immediata per tutti i sistemi immessi sul mercato a partire dall'agosto 2026.

Emendamento 89
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio un periodo di tempo sufficiente e di chiarire le norme applicabili ai sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio prima dell'entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, è opportuno chiarire l'applicazione del periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, di tale regolamento. Il periodo di tolleranza, ai fini dell'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe applicarsi a un tipo e a un modello di sistemi di IA già immessi sul mercato. Ciò significa che se almeno un'unità singola del sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio nel rispetto della legge prima della data specificata nell'articolo 111, paragrafo 2, le altre unità singole dello stesso tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio sono soggette al periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, e possono quindi continuare a essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio sul mercato dell'Unione senza ulteriori obblighi, requisiti o la necessità di	***soppresso***

certificazioni aggiuntive, purché la progettazione di tale sistema di IA ad alto rischio rimanga invariata. Ai fini dell'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 111, paragrafo 2, il fattore determinante è la data in cui la prima unità di quel tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio per la prima volta nel mercato dell'Unione. Qualsiasi modifica significativa della progettazione di tale sistema di IA dopo la data specificata all'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe comportare l'obbligo per il fornitore di conformarsi pienamente a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, compresi i requisiti di valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 90
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio un periodo di tempo sufficiente e di chiarire le norme applicabili ai sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio prima dell'entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, è opportuno chiarire l'applicazione del periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, di tale regolamento. Il periodo di tolleranza, ai fini dell'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe applicarsi a un tipo e a un modello di sistemi di IA già immessi sul mercato. Ciò significa che se almeno un'unità singola del sistema di IA ad alto	***soppresso***

rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio nel rispetto della legge prima della data specificata nell'articolo 111, paragrafo 2, le altre unità singole dello stesso tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio sono soggette al periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, e possono quindi continuare a essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio sul mercato dell'Unione senza ulteriori obblighi, requisiti o la necessità di certificazioni aggiuntive, purché la progettazione di tale sistema di IA ad alto rischio rimanga invariata. Ai fini dell'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 111, paragrafo 2, il fattore determinante è la data in cui la prima unità di quel tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio per la prima volta nel mercato dell'Unione. Qualsiasi modifica significativa della progettazione di tale sistema di IA dopo la data specificata all'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe comportare l'obbligo per il fornitore di conformarsi pienamente a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, compresi i requisiti di valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 91
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio un periodo di tempo sufficiente e di chiarire le norme applicabili ai sistemi di IA già immessi sul	(21) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio un periodo di tempo sufficiente e di chiarire le norme applicabili ai sistemi di IA già immessi sul

mercato o messi in servizio prima dell'entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, è opportuno chiarire l'applicazione del periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, di tale regolamento. Il periodo di tolleranza, ai fini dell'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe applicarsi a un tipo e a un modello di sistemi di IA già immessi sul mercato. Ciò significa che se almeno un'unità singola del sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio nel rispetto della legge prima della data specificata nell'articolo 111, paragrafo 2, le altre unità singole dello stesso tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio sono soggette al periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, e possono quindi continuare a essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio sul mercato dell'Unione senza ulteriori obblighi, requisiti o la necessità di certificazioni aggiuntive, purché la progettazione di tale sistema di IA ad alto rischio rimanga invariata. Ai fini dell'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 111, paragrafo 2, il fattore determinante è la data in cui la prima unità di quel tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio per la prima volta nel mercato dell'Unione. Qualsiasi modifica significativa della progettazione di tale sistema di IA dopo la data specificata all'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe comportare l'obbligo per il fornitore di conformarsi pienamente a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, compresi i requisiti di valutazione della conformità.

mercato o messi in servizio prima dell'entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, è opportuno chiarire l'applicazione del periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, di tale regolamento. Il periodo di tolleranza, ai fini dell'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe applicarsi a un tipo e a un modello di sistemi di IA già immessi sul mercato. Ciò significa che se almeno un'unità singola del sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio nel rispetto della legge prima della data specificata nell'articolo 111, paragrafo 2, le altre unità singole dello stesso tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio sono soggette al periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, e possono quindi continuare a essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio sul mercato dell'Unione senza ulteriori obblighi, requisiti o la necessità di certificazioni aggiuntive, purché la progettazione di tale sistema di IA ad alto rischio rimanga invariata. Ai fini dell'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 111, paragrafo 2, il fattore determinante è la data in cui la prima unità di quel tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio per la prima volta nel mercato dell'Unione. Qualsiasi modifica significativa della progettazione di tale sistema di IA dopo la data specificata all'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe comportare l'obbligo per il fornitore di conformarsi pienamente a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, compresi i requisiti di valutazione della conformità. ***L'efficacia delle disposizioni transitorie è strettamente legata alla tempestiva disponibilità di orientamenti chiari, tra cui norme pertinenti, specifiche comuni e codici di buone pratiche, al fine di ridurre il rischio di interpretazioni divergenti e di un'applicazione***

disomogenea delle norme tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 92
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi	***soppresso***

dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

Or. en

Emendamento 93
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3,	***soppresso***

del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la

differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

Or. en

Emendamento 94
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. ***Sulla base dell'esperienza acquisita**, **è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e*	(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. ***Pertanto, per*** fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti***, è opportuno iniziare ad applicare il capo III, sezioni 1, 2 e 3, a decorrere dal 2 agosto 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e degli allegati I e III***.

gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

Or. en

Emendamento 95
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale	(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale

regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi

regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi

dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti. ***Il calendario modificato dovrebbe essere strettamente limitato agli obblighi che dipendono dall'elaborazione di norme tecniche. Tutte le altre disposizioni dovrebbero entrare in applicazione in linea con il calendario originario previsto dal regolamento sull'IA, vale a dire entro il 2 agosto 2026. Tuttavia, fino alla piena entrata in applicazione del capo III, potrebbe essere necessario interpretare in modo più flessibile il rispetto degli obblighi rimanenti, in particolare per i deployer, dato che i fornitori non saranno tenuti a redigere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti.***

Or. en

Emendamento 96
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità	(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità

nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. ***Sulla base dell'esperienza acquisita,*** è opportuno ***istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in*** applicazione ***alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al*** capo III***, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda*** i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III ***e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I*** del regolamento (UE) 2024/1689***. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio*** ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento***, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione*** delle norme ***relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le*** date ***iniziali*** di applicazione ***previste dal*** regolamento (UE) 2024/1689 ***e mira a*** fornire ***il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli***

nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. È opportuno ***allineare il calendario di attuazione e fissare la data per l'***applicazione ***delle sezioni 1, 2 e 3 del*** capo III ***al 2 agosto 2028 per tutti*** i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1689***, nonché*** ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'allegato I di tale regolamento***. A tale proposito, è fondamentale garantire la tempestiva disponibilità*** delle norme ***armonizzate a sostegno della conformità al capo III. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per facilitare l'elaborazione e l'adozione di tali norme armonizzate con sufficiente anticipo rispetto alle*** date di applicazione***. Laddove le norme armonizzate non siano disponibili in tempo utile, la Commissione, conformemente agli articoli 40 e 41 del*** regolamento (UE) 2024/1689***, garantirà la disponibilità di strumenti di conformità alternativi, comprese specifiche comuni o orientamenti della Commissione, al fine di*** fornire ***certezza giuridica ai fornitori e ai deployer, ed evitare costi di conformità sproporzionati***.

obblighi corrispondenti.

Or. en

Emendamento 97
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati	(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati

come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti. ***Qualora mancassero gli orientamenti e le norme necessari per l'efficace attuazione degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, l'attuazione di tali obblighi dovrebbe essere rinviata.***

Or. fi

Emendamento 98
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Per garantire un grado sufficiente di chiarezza giuridica in caso di continui ritardi nella disponibilità di norme armonizzate, è necessario

attenuare la potenziale incertezza giuridica derivante dalla loro assenza. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad adottare specifiche comuni entro il 2 dicembre 2027. Tale termine è in linea con la data di applicazione differita del capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, anch'essa rinviata al 2 dicembre 2027. Inoltre, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare richieste di normazione riguardanti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, di tale regolamento entro il 2 dicembre 2027, in quanto non ha proceduto senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 99
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dell'obiettivo di ridurre le sfide in materia di attuazione che attendono i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, è essenziale che le condizioni armonizzate per l'attuazione di determinate norme siano adottate solo se strettamente necessario. A tal fine, è opportuno sopprimere determinate competenze conferite alla Commissione ai fini dell'adozione di tali condizioni armonizzate mediante atti di esecuzione nei casi in cui tali condizioni non siano soddisfatte. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di sopprimere le competenze conferite alla Commissione	***soppresso***

dall'articolo 50, paragrafo 7, dall'articolo 56, paragrafo 6, e dall'articolo 72, paragrafo 3, ai fini dell'adozione di atti di esecuzione. La soppressione del potere di adottare un modello armonizzato per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 presenta l'ulteriore vantaggio di offrire ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio una maggiore flessibilità nell'attuazione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato adeguato alla loro organizzazione. Allo stesso tempo, riconoscendo la necessità di chiarire in che modo i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sono tenuti a conformarsi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare orientamenti.

Or. en

Emendamento 100
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up.";	

Or. en

Emendamento 101
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up.";	

Or. en

Emendamento 102
Marion Walsmann, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up.";	g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle piccole e medie imprese (PMI), comprese ***le imprese pubbliche di tali dimensioni e*** le start-up.";

Or. en

Emendamento 103
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole ***imprese a media capitalizzazione e alle piccole*** e medie imprese (PMI), comprese le start-up.";	g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up***, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE***.";

Or. en

Emendamento 104
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis, gli articoli da 102 a 109 e ***gli articoli 111 e*** 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.";	2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis, gli articoli da 102 a 109 e ***l'articolo*** 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.";

Or. en

Emendamento 105
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I***, sezione B***, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis, gli articoli da 102 a 109 e gli articoli 111 e 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.";	2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis, gli articoli da 102 a 109 e gli articoli 111 e 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.";

Or. en

Motivazione

Ridurre gli oneri superflui e fornire maggiore certezza giuridica per la diffusione dell'IA

Emendamento 106
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I***, sezione B***, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis, gli articoli da 102 a 109 e gli articoli 111 e 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto	2. Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis, gli articoli da 102 a 109 e gli articoli 111 e 112. L'articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto

rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.";	rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.";

Or. en

Motivazione

Following the Commission's own "Health Omnibus" logic (COM(2025) 1023 final), it is consistent for the AI Omnibus to move not only MDR/IVDR but all Annex I, Section A acts to Section B and to reflect this streamlining in Article 2(2). This avoids duplicate and potentially conflicting horizontal AI obligations on top of mature sectoral regimes, reducing compliance fragmentation and forum-shopping risks for the same product or service. Sector-specific legislation is better placed to calibrate AI requirements to safety and supervision realities, using existing competent authorities and established conformity-assessment pathways. A targeted "sector-first" approach still preserves AI Act safeguards where needed, but boosts EU AI uptake by making compliance clearer, proportionate and implementable for EU SMEs and Start-Ups.

Emendamento 107
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:
	"2 bis. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile. Tale eccezione riguarda i sistemi di IA e i modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati, testati o utilizzati a scopo di ricerca e attività di sviluppo, compresa la ricerca commerciale e lo sviluppo. La ricerca e lo sviluppo riguardano tutte le fasi della ricerca scientifica e della ricerca applicata, compresi la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.";

Or. en

Motivazione

L'esenzione in materia di R&S del regolamento sull'IA dovrebbe allinearsi alla ricerca pubblico-privata condotta/finanziata dall'UE e transfrontaliera, compresa OpenEuroLLM. Legarla a "nessuna immissione sul mercato/messa in servizio" può renderla inutilizzabile per la R&S in ambito industriale, in cui i sistemi devono essere installati o addirittura immessi sul mercato per le prove e lo sviluppo congiunto. È necessario chiarire che sono contemplati i sistemi/modelli di IA utilizzati per la R&S, compresa la R&S a fini commerciali.

Emendamento 108
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:
	"Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA disciplinati dall'allegato I, sezione A.
	Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA utilizzati a scopi interaziendali o intra-aziendali, che non interagiscono con gli utilizzatori finali o i consumatori.";

Or. en

Motivazione

Industrial AI systems are already highly regulated through the New Legislative Framework which ensures a high level of protection for health and safety. Most of these regulations have already been updated to cover Artificial Intelligence systems and components in the concerned products. AI systems or components covered under these legal acts do not pose any additional risks to fundamental rights of natural persons. This Regulation shall therefore not affect industrial AI systems, which are already covered by sectoral legislation under the New Legislative framework, such as the Machinery Regulation, the Medical Devices Regulation or the Radio Equipment Directive. Any remaining gaps regarding Artificial Intelligence integrated in products under the NLF shall be closed within the sectoral acts

applicable as an additional horizontal Regulation leads to competitive disadvantages through increased legal uncertainty, bureaucracy and high costs, without any added value for health, safety and fundamental rights. Similarly, AI systems only used for business-to-business and business-internal purposes, that do not interact with end users or consumers, are not posing any threats to fundamental rights and shall therefore be excluded from this Regulation.

Emendamento 109
Virginie Joron, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 2 bis
	Salvaguardie per l'innovazione e la competitività
	1. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del presente regolamento non crei inutili ostacoli agli investimenti, all'espansione o alla diffusione transfrontaliera dei sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione.
	2. Tutti i futuri atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento sono oggetto di una valutazione d'impatto sull'innovazione e sulla competitività, con particolare attenzione ai loro effetti sulle start-up, sulle PMI, sui mercati sostenibili e sugli investimenti privati nelle tecnologie di intelligenza artificiale.";

Or. en

Emendamento 110
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) è inserito l'articolo 2 bis seguente:
	"Articolo 2 bis
	Proporzionalità e neutralità tecnologica
	Fatti salvi i divieti espliciti di cui all'articolo 5 del presente regolamento e la tutela dei diritti fondamentali, le autorità nazionali competenti, l'ufficio per l'IA e la Commissione interpretano, attuano, applicano ed eseguono il presente regolamento in modo da:
	a) garantire la proporzionalità, la certezza giuridica e la neutralità tecnologica; e
	b) ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di conformità per gli operatori economici,
	garantendo nel contempo che gli obblighi del presente regolamento, compreso il diritto derivato derivante dal presente regolamento, non eccedano quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 111
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio ***al solo*** scopo di ricerca e sviluppo scientifici.	***"***6. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio ***a*** scopo di ricerca e sviluppo scientifici. ***L'approvvigionamento aperto di artefatti di ricerca, quali codici o modelli, da parte dei ricercatori non costituisce un'immissione sul mercato.";***

Or. en

(Regolamento (UE) 2024/1689)

Motivazione

It should be clarified that the AI Act's research exemption covers the full R&D cycle (including iterative training, fine-tuning, validation, benchmarking and safety testing) to avoid chilling innovation activities that are not yet intended for deployment. It should also include R&D conducted with a view to future commercialisation, as long as the AI system/model is not placed on the market or put into service and remains in controlled research settings. Without this clarification, legal uncertainty risks pulling routine engineering work and academic industry collaboration into obligations designed for market deployment, creating disproportionate burdens especially for SMEs and start-ups. A clear exemption also incentivises robust pre-release evaluation and safety work, improving quality and trust while keeping the Act's core duties focused on real-world use and actual risk.

Emendamento 112
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 2, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
8. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile. ***Le prove in condizioni reali***	***"***8. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile.***";***

non rientrano in tale esclusione.

Or. en

Motivazione

It should be clarified that the AI Act's research exemption covers the full R&D cycle (including iterative training, fine-tuning, validation, benchmarking and safety testing) to avoid chilling innovation activities that are not yet intended for deployment. It should also include R&D conducted with a view to future commercialisation, as long as the AI system/model is not placed on the market or put into service and remains in controlled research settings. Without this clarification, legal uncertainty risks pulling routine engineering work and academic industry collaboration into obligations designed for market deployment, creating disproportionate burdens especially for SMEs and start-ups. A clear exemption also incentivises robust pre-release evaluation and safety work, improving quality and trust while keeping the Act's core duties focused on real-world use and actual risk.

Emendamento 113
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 2, il paragrafo 8 è così modificato:
8. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile. ***Le prove in condizioni reali non rientrano in*** tale ***esclusione***.	***"***8. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile.
	Tale ***eccezione è ulteriormente estesa ai sistemi di IA e ai modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati, testati o utilizzati a scopo di ricerca e sviluppo, compresa la ricerca commerciale e lo sviluppo, coprendo tutte***

le fasi della ricerca scientifica e della ricerca applicata, dalla ricerca industriale allo sviluppo sperimentale. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile.";

Or. en

(Regolamento 2024/1689)

Emendamento 114
Arba Kokalari, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 2 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quater) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:
	"10 bis. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA o modelli di IA che sono utilizzati esclusivamente all'interno di un gruppo e non rivolti ai consumatori, che non hanno alcun impatto sugli utilizzatori finali o sulle persone. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell'Unione applicabile. Le pratiche vietate di cui all'articolo 5 non rientrano in tale esclusione.";

Or. en

Emendamento 115
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quater) all'articolo 3, il punto 1 è così modificato:
1) "sistema di IA": un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che ***può presentare*** adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;	***"***1) "sistema di IA": un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che ***presenta*** adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;***";***

Or. en

(Regolamento 2024/1689)

Emendamento 116
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo in vigore	*Emendamento*
(3) "fornitore": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;	***(2 bis) all'articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:***
	"3) "fornitore": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema

	o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito***, ad esclusione di coloro che eseguono il perfezionamento, la personalizzazione o l'adattamento tecnico dei sistemi di IA forniti dal cliente, a condizione che tale attività non comporti una modifica sostanziale o un cambiamento nella finalità prevista;"***;

Or. en

Motivazione

La legislazione classifica le piccole imprese che svolgono attività di perfezionamento a livello locale (sui server del cliente) come "fornitori", ponendo a loro carico responsabilità giuridiche e oneri di certificazione del tutto sproporzionati.È essenziale escludere la possibilità che, ai sensi del regolamento sull'IA, una piccola impresa che svolge attività di perfezionamento utilizzando i dati forniti dal cliente possa essere riconosciuta come "fornitore", tranne nei casi in cui l'attività comporti una modifica sostanziale (articolo 3, punto 23, del regolamento sull'IA) o una modifica della finalità prevista (articolo 3, punto 12, del regolamento sull'IA).

Emendamento 117
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quinquies) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
	"3 bis) "autonomia": la capacità del sistema di intelligenza artificiale di operare, entro limiti, senza orientamento o intervento umano.";

Or. en

Emendamento 118
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 3, il punto 9 è sostituito dal seguente:
9) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione;	***"***9) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione***, ad esclusione della messa a disposizione ad altre entità all'interno dello stesso gruppo societario***; ***";***

Or. en

Motivazione

To ensure that purely internal intra-group sharing of an AI system or GPAI model is not treated as "placing on the market", which would otherwise prematurely trigger provider-related obligations designed for external distribution. It aligns the concept of "placing on the market" with its core function in EU product law: regulating first external availability on the Union market, not internal group deployment and testing. Without this carve-out, entities could be deemed providers merely by making models available within the same corporate group, creating disproportionate compliance friction for normal internal roll-outs and shared service structures.

Emendamento 119
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 sexies) all'articolo 3, il punto 14 è modificato come segue:
14) "componente di sicurezza": un	***"***14) "componente di sicurezza": un

componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema di IA ***o*** il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni;	componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema di IA ***e*** il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni;***";***

Or. en

Emendamento 120
Marion Walsmann, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 bis) "microimprese, piccole e medie imprese" (PMI): microimprese, piccole o medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;	14 bis) microimprese, piccole e medie imprese" (PMI): microimprese, piccole o medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione***, nonché le imprese pubbliche di tale dimensione***;

Or. en

Emendamento 121
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 ter) "piccole imprese a media capitalizzazione": piccole imprese a media capitalizzazione quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della	***soppresso***

Commissione;

Or. en

Emendamento 122
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 ter) "piccole imprese a media capitalizzazione": piccole imprese a media capitalizzazione quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Marion Walsmann, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 ter) "piccole imprese a media capitalizzazione": piccole imprese a media capitalizzazione quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione;	14 ter) "piccole imprese a media capitalizzazione": piccole imprese a media capitalizzazione quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione***, nonché le imprese pubbliche di tale dimensione***;

Or. en

Emendamento 124
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
	"68 bis) "modello di IA open source": un modello di IA rilasciato con licenza libera e open source che consente l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello, sono resi pubblici";

Or. en

Motivazione

Introducing a single, explicit Open Source definition in Article 3 creates legal certainty for AI providers, deployers and national competent authorities across the entire acquis. The EU currently uses multiple, partly diverging Open Source definitions (within the AI Act and in parallel instruments: the PLD and CRA), which risks inconsistent interpretation, compliance fragmentation and litigation. A harmonised definition ensures that obligations and exemptions linked to open-source are applied predictably, avoiding both over- and under-inclusion of genuine open-source components. This also supports Europe's innovation and cybersecurity objectives by giving open-source communities and SMEs clear, stable conditions for collaboration and responsible distribution.

Emendamento 125
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 3 – comma 1 – punto 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
	"68 ter) "sistema di IA open source": un sistema di IA rilasciato con licenza libera e open source che consente l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del sistema e le cui informazioni sull'utilizzo del sistema sono rese pubbliche.";

Or. en

Motivazione

Introducing a single, explicit Open Source definition in Article 3 creates legal certainty for AI providers, deployers and national competent authorities across the entire acquis. The EU currently uses multiple, partly diverging Open Source definitions (within the AI Act and in parallel instruments: the PLD and CRA), which risks inconsistent interpretation, compliance fragmentation and litigation. A harmonised definition ensures that obligations and exemptions linked to open-source are applied predictably, avoiding both over- and under-inclusion of genuine open-source components. This also supports Europe's innovation and cybersecurity objectives by giving open-source communities and SMEs clear, stable conditions for collaboration and responsible distribution.

Emendamento 126
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 4	
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di	

alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

Or. en

Emendamento 127
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 4	
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono	

essere utilizzati.";

Or. en

Emendamento 128
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 4	
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	

Or. en

Emendamento 129
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***l'***articolo 4 è ***sostituito dal*** seguente:	(4) ***all'***articolo 4 è ***aggiunto il paragrafo*** seguente:
"***Articolo 4***	"***1 bis. La Commissione europea e il comitato europeo per la protezione dei dati, in collaborazione con tutte le autorità competenti pertinenti, emanano orientamenti sull'attuazione pratica dell'obbligo per i fornitori e i deployer di sistemi di IA di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale e di altre persone pertinenti***.";
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	

Or. en

Emendamento 130
Angelika Winzig, Sophia Kircher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 4 è ***sostituito dal seguente:***	(4) l'articolo 4 è ***soppresso.***
"Articolo 4	
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	

Or. en

Motivazione

Article 4 should be deleted to prevent legal uncertainty and disproportionate administrative burdens. A general mandate for AI literacy is redundant, as enterprises already have a strong economic incentive to ensure their workforce is adequately trained to use digital tools effectively.Furthermore, the Regulation remains coherent without this provision, as specific competence requirements for high-risk AI systems are already legally anchored under the human oversight obligations in Article 26. Extending such mandates to all AI systems, regardless of their risk profile, contradicts the principle of proportionality and hampers the competitiveness of the European industry. Rather than imposing rigid regulatory requirements on the private sector, AI literacy should be addressed through Member State-led educational initiatives and existing EU funding instruments.

Emendamento 131
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. ***Il ruolo dei fornitori e dei deployer a norma del presente articolo è di natura di sostegno, volto a promuovere conoscenze e competenze adeguate per il funzionamento e l'uso dei sistemi di IA, e non è interpretato come un obbligo di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA di qualsiasi individuo.";***

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento riflette il fatto che l'articolo 4 è una disposizione di incoraggiamento anziché un obbligo di risultato, aumenta la certezza del diritto confermando che i fornitori e i deployer svolgono solo un ruolo di sostegno nella promozione di conoscenze e competenze adeguate e previene l'eccesso di conformità o l'applicazione incoerente guidata da aspettative irrealistiche di garantire risultati individuali di alfabetizzazione in materia di IA.

Emendamento 132
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ***ad adottare misure volte*** a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA ***del*** loro personale ***nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati***.";	La Commissione e gli Stati membri incoraggiano ***l'alfabetizzazione in materia di IA tra la popolazione generale e incoraggiano altresì*** i fornitori e i deployer di sistemi di IA a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA ***tra il*** loro personale ***interessato***.";

Or. en

Emendamento 133
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i	La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

sistemi di IA devono essere utilizzati.";	***L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica gli obblighi dei fornitori e dei deployer a norma di altre disposizioni del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in materia di competenza, formazione e autorità delle persone interessate.***";

Or. en

Emendamento 134
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri ***incoraggiano i*** fornitori e ***i*** deployer di sistemi di IA ***ad*** adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	La Commissione e gli Stati membri ***sostengono, agevolano e integrano gli sforzi dei*** fornitori e ***dei*** deployer di sistemi di IA ***che restano responsabili di*** adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

Or. en

Emendamento 135
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri ***incoraggiano*** i fornitori e i deployer di sistemi di IA ***ad*** adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	La Commissione e gli Stati membri ***creano partenariati pubblico-privato per sostenere*** i fornitori e i deployer di sistemi di IA ***nell'***adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

Or. en

Motivazione

Many EU SMEs and Start-Ups struggle to operationalise the AI Act's context-specific AI literacy duty, which depends on roles, training levels and the use-case and is therefore hard to standardise internally without guidance. Public-Private Partnerships might help: they could turn existing corporate "good practice" programmes into reusable templates and sector toolkits, allowing SMEs and start-ups to comply faster and more consistently. This approach complements the EU's existing SME-support infrastructure (e.g. European Digital Innovation Hubs). A structured PPP approach also helps avoiding fragmented national interpretations of "sufficient" literacy by disseminating shared benchmarks and materials, while keeping flexibility for different risk contexts and user groups.

Emendamento 136
Dóra Dávid

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri	I fornitori e i deployer di sistemi di IA

incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ***ad adottare*** misure volte a garantire ***un livello sufficiente di*** alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, ***il livello di*** istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

adottano misure volte a garantire ***l'***alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

Or. en

Emendamento 137
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ***ad adottare*** misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, ***il livello di*** istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";	I fornitori e i deployer di sistemi di IA ***adottano*** misure volte a garantire ***nella misura del possibile*** un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

Or. en

Emendamento 138
Dóra Dávid

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione e gli Stati membri sostengono l'alfabetizzazione in materia di IA nella società e sostengono le PMI che sono fornitori e deployer di sistemi di IA nell'adempimento dei loro obblighi di cui al paragrafo 1, attraverso un quadro di riferimento comune per l'alfabetizzazione in materia di IA, tenendo conto dei diversi ruoli, profili di rischio e casi d'uso dei sistemi di IA.

Or. en

Emendamento 139
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione e gli Stati membri sostengono l'alfabetizzazione in materia di IA nella società e aiutano i fornitori e i deployer di sistemi di IA nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA tra il proprio personale e tra gli utenti.

Or. en

Motivazione

While AI literacy is an essential concept for European industry, not just ethically but also to

create a global competitive advantage in the European workforce, a general obligation to administer it would not serve it well. The amendment clarifies further the role that the Commission and Member States can have in promoting AI literacy, while avoiding an obligation which would reintroduce legal uncertainty in the text, risk discouraging AI use and adoption in all EU industries (particularly SMEs, which often do not have the legal resources to interpret a general obligation) and can be interpreted too openly by individual EU countries. The amendment requires the Commission and Member States to support AI literacy in citizens of Member States while avoiding ambiguous legal obligations.

Emendamento 140
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) al capo I è inserito l'articolo 4 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 4 bis	
Trattamento di categorie particolari di dati personali a fini di rilevamento e mitigazione delle distorsioni	
1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	
a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati	

efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;

b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;

c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;

d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;

e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era necessario per rilevare e correggere distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ove necessario e proporzionato, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle

garanzie di cui al presente paragrafo.";

Or. en

Emendamento 141
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) al capo I è inserito l'articolo 4 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 4 bis	
Trattamento di categorie particolari di dati personali a fini di rilevamento e mitigazione delle distorsioni	
1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	
a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;	
b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate	

di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;

c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;

d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;

e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era necessario per rilevare e correggere distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ove necessario e proporzionato, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle garanzie di cui al presente paragrafo.";

Or. en

Emendamento 142
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) al capo I è inserito l'articolo 4 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 4 bis	
Trattamento di categorie particolari di dati personali a fini di rilevamento e mitigazione delle distorsioni	
1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	
a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;	
b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;	
c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a	

garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;

d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;

e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era necessario per rilevare e correggere distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ove necessario e proporzionato, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle garanzie di cui al presente paragrafo.";

Or. en

Emendamento 143
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) al capo I è inserito l'articolo 4 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 4 bis	
Trattamento di categorie particolari di dati personali a fini di rilevamento e mitigazione delle distorsioni	
1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	
a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;	
b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;	
c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a	

opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;

d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;

e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era necessario per rilevare e correggere distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ove necessario e proporzionato, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle garanzie di cui al presente paragrafo.";

Or. en

Emendamento 144
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nella misura ***necessaria a*** garantire	1. Nella misura ***in cui ciò sia***

il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio ***in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento***, i fornitori di tali sistemi possono trattare ***in via eccezionale*** categorie particolari di dati personali, fatte salve le ***adeguate*** garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche***. Oltre alle garanzie di cui ai*** regolamenti ***(UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:***	***strettamente necessario al fine di*** garantire ***la sicurezza e il monitoraggio,*** il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio, i fornitori di tali sistemi possono trattare categorie particolari di dati personali ***di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725***, fatte salve le garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, ***quali stabilite in detti*** regolamenti***.***

Or. en

Motivazione

Semplificazione e razionalizzazione con il regolamento generale sulla protezione dei dati per consentire alle imprese di trattare i dati personali al fine di garantire la sicurezza e il monitoraggio delle distorsioni in linea con le norme e le garanzie di alto livello stabilite nella normativa europea sui dati (in primo luogo il regolamento generale sulla protezione dei dati) anziché una complicata doppia regolamentazione attraverso diversi tipi di garanzie nel regolamento sull'IA.

Emendamento 145
Ana Vasconcelos, Svenja Hahn, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nella misura necessaria a garantire ***il*** rilevamento e ***la*** correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.	1. Nella misura necessaria a garantire ***i sistemi di monitoraggio,*** rilevamento e correzione delle distorsioni ***post-diffusione*** in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle

Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 146
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, ***i*** fornitori di tali sistemi ***possono*** trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	1. Nella misura ***strettamente*** necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, ***ai*** fornitori di tali sistemi ***è concesso di*** trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 147
Lukas Mandl, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nella misura necessaria a*** garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare ***in via eccezionale*** categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	1. ***Per*** garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. Questi effetti negativi in genere danneggiano le persone fisiche sulla base delle caratteristiche definite dalle loro categorie particolari di dati personali. Per conseguire lo scopo, l'uso di categorie particolari di dati personali dovrebbe pertanto essere una possibile prassi ordinaria, non una misura puramente eccezionale, purché siano in atto garanzie adeguate.

Emendamento 148
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nella misura necessaria a*** garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g),	1. ***Per*** garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali

del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare ***in via eccezionale*** categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

sistemi possono trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. Questi effetti negativi in genere danneggiano le persone fisiche sulla base delle caratteristiche definite dalle loro categorie particolari di dati personali. Per conseguire lo scopo, l'uso di categorie particolari di dati personali dovrebbe pertanto essere una possibile prassi ordinaria, non una misura puramente eccezionale, purché siano in atto garanzie adeguate.

Emendamento 149
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Nella misura necessaria a*** garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare ***in via eccezionale*** categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei

Emendamento

1. ***Per*** garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento

casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	avvenga, tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il rilevamento e la correzione delle distorsioni costituiscono un interesse pubblico rilevante in quanto proteggono le persone fisiche dagli effetti negativi delle distorsioni, compresa la discriminazione. Questi effetti negativi in genere danneggiano le persone fisiche sulla base delle caratteristiche definite dalle loro categorie particolari di dati personali. Per conseguire lo scopo, l'uso di categorie particolari di dati personali dovrebbe pertanto essere una possibile prassi ordinaria, non una misura puramente eccezionale, purché siano in atto garanzie adeguate.

Emendamento 150
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare ***in via eccezionale*** categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:	1. Nella misura necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento, i fornitori di tali sistemi possono trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, sono soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 151
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 152
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;	a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati ***di pari efficacia***;

Or. en

Emendamento 153
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 154
Ana Vasconcelos, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, ***compresa*** la pseudonimizzazione;	b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, ***come*** la pseudonimizzazione;

Or. en

Emendamento 155
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa ***la pseudonimizzazione***;	b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa ***l'anonimizzazione***;

Or. en

Emendamento 156
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 157
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 158
Lukas Mandl, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;	d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi***, salvo in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, laddove possano operare due o più contitolari del trattamento, e dell'articolo 28, laddove il trattamento dei dati sia effettuato per conto di un titolare del trattamento***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento spiega l'interazione e l'allineamento con le norme applicabili ai sensi del GDPR, in base alle quali i dati sono trattati tra contitolari del trattamento o quando il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono due entità diverse.

Emendamento 159
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;	d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi***, salvo in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, laddove possano operare due o più contitolari del trattamento, e dell'articolo 28, laddove il trattamento dei dati sia effettuato per conto di un titolare del trattamento***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento spiega l'interazione e l'allineamento con le norme applicabili ai sensi del GDPR, in base alle quali i dati sono trattati tra contitolari del trattamento o quando il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono due entità diverse.

Emendamento 160
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;	d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi***, salvo in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, laddove possano operare due o più contitolari del trattamento, e dell'articolo 28, laddove il trattamento dei dati sia effettuato per conto di un titolare del trattamento***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento spiega l'interazione e l'allineamento con le norme applicabili ai sensi del GDPR, in base alle quali i dati sono trattati tra contitolari del trattamento o quando il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono due entità diverse.

Emendamento 161
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;	d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi***, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per le finalità di rilevamento e correzione delle distorsioni e subordinatamente a garanzie equivalenti, compresi gli obblighi di riservatezza, i controlli per l'accesso e il divieto di ulteriore utilizzo***;

Or. en

Emendamento 162
Ana Vasconcelos, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;	d) le categorie particolari di dati personali non sono trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi***, salvo nei casi autorizzati dagli articoli 26 o 28 del regolamento (UE) 2016/679 del***

Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR);

Or. en

Emendamento 163
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 164
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di	e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta ***e l'efficacia della correzione è stata verificata attraverso il monitoraggio,*** oppure i dati

quale delle due condizioni si verifica per prima;	personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

Or. en

Emendamento 165
Ana Vasconcelos, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che ***la distorsione è stata corretta oppure*** i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione***, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima***;	e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione;

Or. en

Emendamento 166
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era necessario per rilevare e correggere	***soppresso***

distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 167
Svenja Hahn, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ove necessario e proporzionato, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle garanzie di cui al presente paragrafo.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito all'emendamento all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 168
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il paragrafo 1 può applicarsi ai*** fornitori e ***ai*** deployer di altri sistemi e modelli di IA e ***ai*** deployer di sistemi di IA ad alto rischio***, ove necessario e proporzionato, se il*** trattamento ***avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte*** le condizioni ***stabilite nelle*** garanzie di cui al presente paragrafo.";	2. ***I*** fornitori e ***i*** deployer di altri sistemi e modelli di IA e ***i*** deployer di sistemi di IA ad alto rischio ***possono trattare categorie particolari di dati personali nella misura in cui:***
	a) ***tale*** trattamento ***è necessario per garantire il rilevamento e la correzione di possibili distorsioni suscettibili di incidere sulla salute e sulla sicurezza delle persone, di avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o di comportare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione, specie laddove gli output di dati influenzano gli input per operazioni future; e***
	b) ***sono applicate tutte*** le condizioni e ***le*** garanzie di cui al ***paragrafo 1. Il*** presente paragrafo ***non crea alcun obbligo di svolgere tale rilevamento e correzione di distorsioni***.";

Or. en

Motivazione

In linea con la versione del Consiglio del 23 gennaio 2026 per aumentare la chiarezza giuridica del paragrafo.

Emendamento 169
Dóra Dávid

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e	2. Il paragrafo 1 può applicarsi ***in via eccezionale*** ai fornitori e ai deployer di

modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ***ove necessario e proporzionato, se*** il trattamento ***avviene*** per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni ***stabilite nelle*** garanzie ***di cui al presente*** paragrafo.";	altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ***nella misura in cui*** il trattamento ***è strettamente necessario*** per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni ***e le*** garanzie ***contenute in tale*** paragrafo. ***La Commissione emana orientamenti pratici in merito all'applicazione del presente articolo per le PMI***.";

Or. en

Emendamento 170
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ***ove necessario e proporzionato***, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle garanzie di cui al presente paragrafo.";	2. Il paragrafo 1 può applicarsi ai fornitori e ai deployer di altri sistemi e modelli di IA e ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio, ***solo nel caso in cui il rischio di effetti negativi derivanti da tale distorsione sia sufficientemente grave da giustificare il trattamento di categorie speciali di dati personali***, se il trattamento avviene per le finalità ivi indicate e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle garanzie di cui al presente paragrafo.";

Or. en